

Co.Tr.A.B.

Progettazione esecutiva e realizzazione del sistema di Gestione Innovativa del trasporto Pubblico locale con annesso servizio di garanzia, di assistenza tecnica, manutenzione e formazione secondo quanto indicato nella documentazione progettuale

DUVRI

INDICE

1. PREMESSA
2. AZIENDA COMMITTENTE (STAZIONE APPALTANTE)
3. AZIENDE BENEFICIARIE DELLA FORNITURA (DATORI DI LAVORO)
4. AZIENDA APPALTATRICE
5. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO
6. NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI SICUREZZA DA ADOTTARE
6.1. <i>PREMESSA</i>
6.2. <i>RAPPORTI TRA L'IMPRESA E LE AZIENDE</i>
6.3. <i>NORME DI COMPORTAMENTO E DI SICUREZZA SUL LAVORO</i>
6.4. <i>IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE DELL'IMPRESA</i>
6.5. <i>COMPORTAMENTO</i>
6.6. <i>NORME DI EMERGENZA</i>
6.7. <i>SEGNALAZIONI DI INFORTUNI E DI INCIDENTI</i>
6.8. <i>ATTREZZATURE E MATERIALI DELL'IMPRESA</i>
6.9. <i>MISURE DI SICUREZZA</i>
7. NORME SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO E DI SICUREZZA
8. RISCHI RILEVATI DOVUTI A POSSIBILI INTERFERENZE PRESENTI CON LE ATTIVITÀ DELL'AZIENDA COMMITTENTE
8.1. <i>RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO</i>
8.2. <i>RISCHI SPECIFICI INTRODOTTI DALL'IMPRESA NELL'AMBIENTE DI LAVORO</i>
9. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE PER ELIMINARE I RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE
10. COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE
11. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
12. ALLEGATI

1. PREMESSA

Il **DUVRI** (*documento unico valutazione dei rischi da interferenza*) è il documento di valutazione dei rischi che indica le misure adottate, in ottemperanza all'art.26, comma 3 del D. Lgs. 81/08, al fine di eliminare le interferenze e al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento con gli operatori che svolgono lavori, forniture e servizi in appalto.

Il presente Documento di Valutazione è stato redatto **preventivamente, nella fase di appalto** dal Committente, che nello specifico non coincide con il Datore di lavoro in quanto il Committente/ Stazione appaltante predispone le procedure di gara ed affida il contratto di fornitura all'impresa aggiudicatrice, che dovrà installarla presso le strutture delle Aziende beneficiarie della fornitura, di cui non ha disponibilità giuridica dei luoghi.

Ai sensi dell'art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/2008: "....., in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il **DUVRI** recante una **valutazione ricognitiva** dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali".

In accordo con quanto previsto dall'art.26 il documento non affronta i rischi specifici propri dell'attività dell'Impresa Appaltatrice.

Nel rispetto della piena autonomia organizzativa e gestionale dell'impresa appaltatrice, questa è tenuta ad attuare nell'esecuzione dei lavori affidati le vigenti disposizioni di legge in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e le disposizioni complementari contenute nel presente documento. È inoltre tenuta ad impartire al proprio personale operante presso l'Azienda informazioni e formazione adeguate, nonché precise istruzioni con riferimento ai contenuti seguenti.

Prima dell'inizio dei lavori, il titolare dell'Impresa, direttamente o tramite persona da lui incaricata, con sopralluogo effettuato congiuntamente a personale delle aziende, prende atto dei rischi specifici presenti nei diversi ambienti oggetto del contratto e delle misure di prevenzione e protezione attuate dalle aziende, dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavori e delle misure a tal fine adottate, e verifica l'idoneità delle misure adottate per la tutela dei lavoratori coinvolti. Il sopralluogo deve essere ripetuto se si verificano in corso d'opera mutamenti delle condizioni di sicurezza individuate inizialmente.

A mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Con il presente **Documento unico preventivo** sono fornite all'Impresa appaltatrice, già in fase di gara d'appalto, informazioni sui rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto (e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività), sui rischi derivanti da possibili interferenze nell' ambiente in cui è destinata ad operare l'impresa appaltatrice nell'espletamento dell'appalto in oggetto e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.

Il **Documento unico di valutazione (DUVRI) definitivo** sarà costituito dal presente documento preliminare, integrato dalle aziende beneficiarie della fornitura e con le eventuali modifiche ed integrazioni, o eventuali informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni presentate dall' impresa appaltatrice, o a seguito di esigenze sopravvenute.

La proposta dell'aggiudicatario dell'appalto per eventuali modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo, atte a meglio garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, dovrà essere prodotta entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.

Il DUVRI definitivo dovrà essere allegato al contratto di appalto.

2. AZIENDA COMMITTENTE (STAZIONE APPALTANTE)

Committente/Stazione Appaltante Dati relativi		
Indicazione e ruolo	Nominativo	Recapito e indirizzo
Committente (art.18 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81)		
Direzione richiedente		
Legale rappresentante del contratto		
Responsabile unico del procedimento (RUP) (artt.10,119 e 126 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.)		

3. AZIENDE BENEFICIARIE DELLA FORNITURA (DATORI DI LAVORO)

Datore di lavoro Dati relativi		
Indicazione e ruolo	Nominativo	Recapito e indirizzo
Committente (art.18 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81)		
Legale rappresentante del contratto		
Responsabile unico del procedimento (RUP) (artt.10,119 e 126 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.)		
Responsabile del S.S.P. (art.32 D.Lgs 9 Aprile 2008 n. 81)		
Medico Competente (art.25 del D.Lgs 9 aprile 2009 n.81)		

4. AZIENDA APPALTATRICE

Azienda appaltatrice Dati relativi		
Ragione sociale		
Indirizzo		
Indicazione e ruolo	Nominativo	Recapito e indirizzo
Datore di lavoro (art.25 del D. Lgs 9 aprile 2008 n.81)		
Responsabile del S.S.P. (art.32 D.Lgs 9 Aprile 2008 n. 81)		
Medico Competente (art.25 del D.Lgs 9 aprile 2009 n.81)		
Rappresentante Presso la sede di svolgimento del lavoro, designato dall'Appaltatore o Fornitore		

5. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto consiste nella fornitura e posa in opera di un sistema di bigliettazione elettronica e di un sistema di monitoraggio della flotta all'interno del territorio regionale che dovrà essere integrato ed interoperabile con i sistemi già in essere presso le singole Aziende di TPL coinvolte nel progetto che attualmente hanno già implementato, se pur parzialmente, un sistema di bigliettazione elettronica.

Le attività previste sono le seguenti:

1. *Realizzazione dei Centri di Controllo Aziendali* (uno per ogni Azienda coinvolta nel progetto).
2. *Collegamento di tutti i Centri di Controllo Aziendali con il Co.tr.A.B.*, che rappresenta lo strumento con il quale il Consorzio "governa" l'intero sistema, controlla i flussi di dati generati (dati su numero di biglietti venduti, validati, ecc), definisce i parametri (regole tariffarie, calendario, orari, ecc) di funzionamento degli apparati installati e garantisce la coerenza e l'allineamento delle informazioni, attraverso procedure automatizzate di invio e ricezione dati dai Centri di Controllo Aziendali.
3. *Realizzazione per ogni Centro di Controllo Aziendale dei seguenti sottosistemi:*
 - Sottosistema di gestione centrale
 - Sottosistema di Vendita dei Titoli di Viaggio
 - Sottosistema di Bordo Bus
 - Sottosistema di Monitoraggio della flotta e certificazione del servizio
4. *Realizzazione dell'interoperabilità tra i sistemi esistenti e quello in progetto per garantire la circolazione dei flussi di informazioni.*

6. NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI SICUREZZA DA ADOTTARE

6.1. PREMESSA

Le presenti norme sono parte integrante del contratto di appalto che regola il rapporto fra l'azienda beneficiaria e l'impresa appaltatrice relativamente alla sicurezza sul lavoro.

Queste non esauriscono il complesso di doveri e di obblighi ai quali l'impresa appaltatrice è tenuta in virtù delle norme di Legge e di quelle di buona tecnica.

6.2. RAPPORTI TRA L'IMPRESA E LE AZIENDE

Prima dell'inizio dei lavori l'impresa deve comunicare per iscritto alle aziende, il nominativo del "Direttore della fornitura" presso il luogo di esecuzione della stessa.

Questa è la persona competente di fiducia dell'impresa, del cui operato essa si rende completamente garante e responsabile.

Egli sovrintende per conto dell'appaltatore all'esecuzione della fornitura oggetto del contratto, provvede a tutte le incombenze previste a carico del Direttore dei lavori alle norme di Legge.

Prima di iniziare i lavori, il "Direttore dei lavori" deve esporre alla Direzione dell'Azienda il programma di massima per l'esecuzione della fornitura oggetto del contratto.

In ogni caso l'effettiva esecuzione della stessa è subordinata al benessere rilasciato dalla Direzione dell'azienda.

Il committente ha sempre facoltà di verificare il rispetto delle norme di Legge vigenti e delle clausole contrattuali.

6.3. NORME DI COMPORTAMENTO E DI SICUREZZA SUL LAVORO

L'impresa, tramite i suoi preposti, deve rendere edotti i propri dipendenti delle presenti norme e di quelle in vigore nell'azienda della committenza e disporre ed esigere che esse siano rispettate.

L'impresa è responsabile da parte del proprio personale delle norme e disposizioni in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro, della rispondenza dei mezzi e delle attrezzature alle norme di Legge nonché all'adozione delle cautele antinfortunistiche necessarie durante la realizzazione dei lavori.

Il Direttore dei lavori deve richiedere alla Direzione dell'Azienda le informazioni in merito ai rischi specifici dell'ambiente di lavoro in cui dovrà operare e le norme in vigore nello stabilimento della Società.

All'inizio della giornata lavorativa occorre assicurarsi che l'esodo delle persone dal luogo di lavoro sia garantito. Alla fine della giornata lavorativa deve essere effettuato un controllo per assicurarsi che le misure antincendio siano state poste in essere e che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e combustibili, siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni per l'insorgere di un incendio.

Particolare attenzione deve essere prestata dove si effettuano lavori a caldo (saldatura od uso di fiamme libere); il luogo ove si effettuano tali lavori a caldo deve essere oggetto di preventivo sopralluogo per accertare che ogni materiale combustibile sia stato rimosso o protetto contro calore e scintille. Occorre mettere a disposizione estintori portatili ed informare gli addetti al lavoro sul sistema di allarme antincendio esistente. Ogni area dove è stato effettuato un lavoro a caldo deve essere ispezionata dopo l'ultimazione dei lavori medesimi per assicurarsi che non ci siano materiali accesi o braci.

Le eventuali sostanze infiammabili devono essere depositate in luogo sicuro e ventilato.

I luoghi ove tali sostanze vengono utilizzate devono essere ventilati e tenuti liberi da sorgenti di ignizione. Il fumo e l'uso di fiamme libere deve essere vietato quando si impiegano tali prodotti.

Le eventuali bombole di gas, quando non sono utilizzate, non devono essere depositate all'interno del luogo di lavoro.

Particolari precauzioni vanno adottate nei lavori di manutenzione e risistemazione su impianti elettrici e di adduzione del gas combustibile.

6.4. IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE DELL'IMPRESA

All'inizio dei lavori e per ogni appalto, l'impresa è tenuta a fornire un elenco nominativo dei propri dipendenti destinati all'esecuzione dell'appalto e la loro qualifica nell'organizzazione dell'impresa.

L'impresa deve inoltre rilasciare una dichiarazione scritta attestante che i propri dipendenti sono regolarmente assicurati presso l'INAIL o altri istituti previdenziali e che hanno sostenuto con esito favorevole le visite mediche generali e specifiche, così come previsto dalle norme per l'igiene del lavoro.

6.5. COMPORTAMENTO

Il personale dell'impresa deve rispettare, oltre le Norme di Legge, anche quelle di comportamento in vigore presso l'azienda.

6.6. NORME DI EMERGENZA

Il Direttore dei lavori deve richiedere alla Direzione dell'azienda, prima dell'inizio dei lavori, le indicazioni necessarie per un appropriato comportamento del personale di fronte al verificarsi di una situazione di emergenza (incendio, crollo ecc.) e s'impegna a renderle note al proprio personale.

Il Direttore dei lavori deve operare in modo che tali norme di emergenza, in caso di necessità, possano venire attuate in misura adeguata da personale suo o dei terzi che operano per l'impresa.

6.7. SEGNALAZIONI DI INFORTUNI E DI INCIDENTI

Il Direttore dei lavori, al verificarsi di infortuni di qualunque entità e di incidenti con seri danni a cose, deve fare immediata segnalazione alla Direzione dell'azienda e tenersi a disposizione per eventuali richieste.

Si fa presente che l'azienda mette a disposizione il proprio personale addetto antincendio, di pronto soccorso ed il proprio presidio sanitario.

6.8. ATTREZZATURE E MATERIALI DELL'IMPRESA

L'impresa deve impiegare macchine, apparecchiature, attrezzature, utensili, ecc. rispondenti alle norme di legge ed alle esigenze di sicurezza dei singoli lavori e dell'ambiente in cui vengono utilizzati; deve inoltre agire in modo che essi siano mantenuti in condizione di sicurezza.

6.9. MISURE DI SICUREZZA

Giornalmente, a fine lavoro, l'impresa è tenuta a sgomberare i materiali di scarto, a pulire la zona lavoro, a predisporre nella stessa zona eventuali misure di sicurezza.

L'impresa deve consegnare all'azienda l'opera ultimata in condizioni di sicurezza.

7. NORME SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO E DI SICUREZZA

Il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice, prima di iniziare i lavori, dovrà concordare con il datore di lavoro il programma degli stessi.

Gli addetti alle operazioni, dovranno entrare nel sito aziendale avendo già indossato i seguenti dispositivi di protezione individuali:

- a) guanti;
- b) calzature di sicurezza con suola imperforabile;
- c) indumenti ad alta visibilità.

Gli addetti non dovranno allontanarsi dai percorsi presenti e dovranno comunque fare attenzione ad eventuali automezzi che potranno transitare nelle vie carrabili dell'attività. Occorre effettuare i lavori delimitando l'area di intervento e segnalandola mediante opportuna cartellonistica indicante il divieto di accesso alle persone non autorizzate.

Gli addetti dovranno inoltre osservare quanto indicato dalla cartellonistica presente.

8. RISCHI RILEVATI DOVUTI A POSSIBILI INTERFERENZE PRESENTI CON LE ATTIVITÀ DELL' AZIENDA COMMITTENTE

I rischi considerati dovuti alle interferenze prese in considerazione sono i seguenti:

8.1. RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO

- a) rischio di investimento e schiacciamento nelle aree di transito dei veicoli su gomma e mezzi di movimentazione materiali e sotto i depositi;
- b) rischio di elettrocuzione per la presenza di impianti elettrici, attrezzature e macchine in tensione: a 220/380 V. in ambito civile/industriale;
- c) rischio di incendio e di esplosione nelle aree di rifornimento carburante per la presenza sostanze infiammabili: gasolio, oli lubrificanti ecc.);
- d) rischio presenza di materiali corrosivi, sostanze corrosive: acidi, prodotti chimici ecc;
- e) rischio di urti e cadute ad esempio discontinuità nelle pavimentazioni, presenza di buche di lavorazione, attrezzature, macchine, materiali, ecc.;

f) rischio tagli, ferite e abrasioni per la presenza di oggetti taglienti, presenza di attrezzature, macchine, materiali, ecc.;

8.2. RISCHI SPECIFICI INTRODOTTI DALL'IMPRESA NELL'AMBIENTE DI LAVORO

- a) rischio di investimento nelle aree di transito dei veicoli e sotto i depositi;
- b) rischio di incendio e di esplosione per l'eventuale uso di sostanze infiammabili, di fiamme libere e bombole di gas;
- c) rischio rumore dovuto all'uso di apparecchiature, elettrodomestici, mezzi d'opera, ecc.;

Quindi, i rischi considerati dovuti alle interferenze prese in considerazione sono:

- a) rischio di investimento;
- b) rischio elettrico;
- c) rischio di incendio e di esplosione;
- d) rischio rumore;

9. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE PER ELIMINARE I RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE

- a) per il rischio investimento: fare attenzione agli eventuali mezzi in movimento e rimanere nelle aree pedonali dell'attività ed ove presenti, nelle aree delimitate oggetto dell'intervento;
- b) per il rischio elettrico: l'alimentazione elettrica del luogo oggetto dell'intervento se presente, dovrà essere sezionata a monte. L'eventuale utilizzo di elettrodomestici dovrà essere effettuato secondo quanto stabilito dalla casa costruttrice e il punto di alimentazione con la rete elettrica aziendale dovrà essere indicato dal datore di lavoro dell'azienda committente o da un suo incaricato;
- c) per il rischio d'incendio e di esplosione: vige il divieto di fumare. Le eventuali operazioni di saldatura saranno effettuate con tutti gli accorgimenti necessari. Prima di abbandonare il luogo di lavoro dovrà essere effettuato un accurato controllo a cura di un addetto antincendio della impresa committente, al fine di essere certi che non siano rimasti dei focolai di incendio;
- d) per il rischio rumore: far interrompere per il tempo necessario la lavorazione rumorosa, oppure allontanare per il tempo necessario le persone dal luogo rumoroso;
- e) per lavori particolari potranno essere di volta in volta evidenziate altre procedure, e misure di prevenzione e protezione da applicare.

10. COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE

Non potrà essere iniziata alcuna operazione all'interno degli immobili oggetto del servizio in appalto, se non a seguito di avvenuta redazione del DUVRI definitivo firmato dal Responsabile di Gestione del Contratto della impresa appaltatrice del servizio e dal Datore di lavoro - committente.

Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dal luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto alla Stazione Appaltante di sospendere immediatamente la fornitura.

I datori di lavoro, o loro referenti, dovranno promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il datore di lavoro, o referente di sede, potrà ordinare la sospensione della fornitura in oggetto disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene sul lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

11. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

I costi relativi alla sicurezza per svolgere le attività sono altresì determinati dai seguenti componenti:

- Tappi auricolari
- Guanti

■ Calzature di sicurezza con suole imperforabili

■ Indumenti ad alta visibilità

■ Formazione e informazione

■ Sorveglianza sanitaria

Le spese da sostenere per dotare i lavoratori dei dispositivi di protezione individuale non rientrano nei costi della sicurezza, a meno che tali dispositivi si rendano necessari per la presenza di interferenze tra diverse lavorazioni.

Essendo i componenti sopra elencati costi generali, per le attività coinvolte, e dunque obbligatori per i datori di lavoro ai sensi di legge questi costi per la sicurezza inerenti alle interferenze sono stimati pari a zero.

Si valuta che i rischi da interferenze siano di entità residuale non significativi e che pertanto non richiedano interventi onerosi di sicurezza elevati. Tali interferenze sono gestite con l'informazione e le prescrizioni generali aziendali dei siti in cui l'impresa appaltatrice opererà.

PER PRESA VISIONE:

Il Direttore

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Il Medico competente

Il Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori

PER ACCETTAZIONE

Il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice

12. ALLEGATI

1. Dichiarazione del datore di lavoro dell'impresa di presa visione ed accettazione del documento di valutazione dei rischi indicante le misure adottate per eliminare le interferenze con lo svolgimento dell'attività della azienda committente (allegato 1);

2. Sottoscrizione di dichiarazione congiunta di cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto (allegato 2).

ALLEGATO 1

Oggetto: Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. - Ottemperanza alle prescrizioni riguardanti il contratto d'appalto o contratto d'opera – dichiarazione del datore di lavoro dell' impresa di presa visione ed accettazione del documento di valutazione dei rischi indicante le misure adottate per eliminare le interferenze con lo svolgimento dell'attività della azienda committente (rif. articolo 26, D.Lgs. 81/2008)

Il sottoscritto, nella sua qualità di datore di lavoro dell'Impresa, con sede in, a,

DICHIARA

- di aver preso visione del documento di valutazione dei rischi indicante le misure adottate per eliminare le interferenze con lo svolgimento dell'attività della azienda committente;
- di accettare tutte le condizioni contenute nello stesso.

Il Dichiarante

ALLEGATO 2

Oggetto: Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. art. 26 - Ottemperanza alle prescrizioni riguardanti il contratto d'appalto – dichiarazione congiunta.

Il sottoscrittonella sua qualità di datore di lavoro della azienda committente
....., con sede in viaa

E

il sottoscritto, nella sua qualità di datore di lavoro dell'Impresa
....., con sede in, a, per lo svolgimento del
seguito lavoro “.....”
.....”

DICHIARANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

di cooperare, all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa effettuata presso il sito aziendale del committente.

I Dichiaranti